

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARATELLI MASSIMO

Nella seduta dell'11 dicembre 2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia verte sulla richiesta di rimborso del rateo relativo alle spese assicurative connesse a due coperture, una sanitaria e una a fronte di rischi alla persona, alle quali parte attrice ha aderito contestualmente alla stipula di un finanziamento accordato dalla resistente.

Come risulta dalle condizioni di assicurazione allegate dall'istituto di credito, le prestazioni sottoscritte avevano decorrenza dal giorno di erogazione del prestito, a fronte del versamento di un premio, finanziato dalla cliente all'atto di adesione, per complessivi euro 1.680,00.

In data 20 gennaio 2014, su richiesta della ricorrente, è stato rilasciato dall'intermediario convenuto un conteggio di estinzione anticipata, con un importo a saldo di euro 18.504,00 e deduzione pro-quota degli oneri di incasso e gestione pratica per euro 59,00. La cliente provvedeva, quindi, a versare l'importo conteggiato a estinzione del prestito.

Con reclamo del 20 febbraio 2014, parte attrice contestava alla resistente il mancato rimborso dei premi non goduti. L'istanza veniva riscontrata dall'istituto di credito con nota del 27 febbraio 2014. Nella lettera la convenuta chiariva che le condizioni di polizza non contemplavano lo storno del premio in caso di estinzione anticipata del finanziamento giacché le stesse avevano recepito l'art. 1899 c.c.. L'intermediario precisava, al contempo, di aver comunque inoltrato la richiesta alle compagnie referenti dei contratti in parola, affinché potessero valutare la domanda avanzata dalla controparte "in piena autonomia decisionale".

Ritenendo non soddisfatte le proprie istanze, con ricorso pervenuto il 27 marzo 2014, la ricorrente reitera le lamentele già espresse, e chiede la restituzione di quota parte degli oneri assicurativi pagati anticipatamente, nonché delle altre spese sopportate all'atto di stipula del contratto di prestito.

Al ricorso replica l'istituto di credito. La convenuta osserva, prima di tutto, che l'odierna ricorrente, in data 2 marzo 2012, sottoscriveva con la resistente un finanziamento. In detta sede, la cliente aderiva, in via del tutto facoltativa, a due coperture "non connesse" - giacché relative a rischi indipendenti dalle ragioni del credito -, delle cui caratteristiche veniva contestualmente edotta. L'intermediario precisa che a dette polizze trova applicazione l'articolo 1899 c.c., che prevede, per i contratti di durata superiore ai cinque anni, la possibilità del recesso soltanto trascorso detto periodo. Ricevuta la richiesta di rimborso, la convenuta interessava comunque le compagnie referenti, che accoglievano l'istanza in piena autonomia decisionale, riconoscendo a favore della cliente un importo complessivo di euro 829,44. In ordine all'ulteriore richiesta di ripetizione delle spese sostenute all'atto di stipula, la resistente evidenzia come siano stati già decurtati, in sede di estinzione anticipata, gli interessi e le spese d'incasso rata relativi ai periodi non goduti, per cui, la stessa istanza, a detta dell'intermediario, non può avere seguito. Tutto ciò premesso, l'istituto di credito ritiene che nessuna responsabilità o violazione possa essergli contestata, e chiede dunque all'Arbitro il rigetto di ogni pretesa prospettata dalla controparte.

DIRITTO

Ai fini della decisione, è opportuno premettere che, secondo un indirizzo ormai consolidato e comune ai Collegi (v. tra le altre, Decisione n. 644 del 31 gennaio 2014), sono considerate connesse al finanziamento quelle polizze collocate dall'istituto di credito contestualmente alla concessione del prestito e che prevedono l'intermediario finanziatore quale beneficiario della garanzia.

Nel caso di specie, è pacifico che l'adesione alle coperture, la cui efficacia tra l'altro decorre dal giorno di erogazione del finanziamento per una durata pressoché equivalente a quella del prestito, sia concomitante alla stipula del rapporto di credito.

Tuttavia, come risulta dalle condizioni di assicurazione allegate dalla convenuta, beneficiari delle coperture sono "l'Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi".

Ciò posto, in base alle considerazioni su illustrate, il Collegio ritiene accertata nel caso in esame la mancanza del vincolo di connessione - ai sensi dell'art. 121, comma 2, del TUB - fra le garanzie sottoscritte dalla ricorrente e il finanziamento accordato dalla convenuta. I relativi costi non possono, pertanto, formare oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB.

Sotto diverso profilo, neppure appare meritevole di accoglimento l'istanza di ripetizione delle altre spese sopportate all'atto di stipula del contratto di prestito, giusta la mancanza di preventivo reclamo.

Ne consegue il rigetto di ogni pretesa economica prospettata da parte attrice.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA